



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

*ALLE PREFETTURE - UTG INCARICATE DELLA GESTIONE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'ALBO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.*

LORO SEDI

(alla c.a. Sigg. Viceprefetti Vicari)

Oggetto: Segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs. n.267/2000. Trattamento economico per lo svolgimento degli incarichi di reggenza/supplenza di cui all'articolo 19, comma 8, del D.P.R. n.465/1997.

Si rappresenta come il nuovo CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 luglio 2024, rechi importanti innovazioni in ordine alla figura del segretario comunale e provinciale, anche con riferimento alla specifica fattispecie del segretario collocato in posizione di diponibilità ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs. n.267/2000.

Si premette come l'articolo 60 del predetto contratto collettivo, nei commi da 1 a 5, definisca una nuova struttura della retribuzione di posizione, stabilendo che, contrariamente a quanto previsto per il passato, ciascun ente locale, in forza dei criteri ivi previsti, possa modularne l'importo entro un minimo ed un massimo secondo distinte classi di popolazione.

Tale nuova struttura, a seguito dello spirare di un iniziale periodo transitorio, è entrata definitivamente a regime - secondo quanto stabilito dal comma 7 del citato articolo 60 - il 1° gennaio 2025, data entro la quale gli enti dovevano provvedere ad adeguare i propri ordinamenti.

Con particolare riferimento al caso del segretario collocato in disponibilità, inoltre, il nuovo CCNL stabilisce, a fronte dell'importo non più predeterminato ma variabile della retribuzione di posizione, che: *“Al segretario comunale e provinciale collocato in posizione di disponibilità, l'importo della retribuzione di posizione spetta nella misura minima indicata dall'articolo 60, comma 1. Della predetta misura si tiene conto anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 16-ter, comma 13, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dell'articolo 43, comma 2, del CCNL del 16.05.2001.”*

Piazza Cavour, 25 – 00193 Roma

Tel 06.328841 – Fax 06.32884387 <https://albosegretari.interno.gov.it>
protocollo.albosegretari@pec.interno.it info.albo@interno.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Pertanto, il Ministero dell'Interno, che ordinariamente retribuisce i predetti segretari in disponibilità, sarà tenuto ad erogare agli stessi lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione in godimento all'atto del collocamento in disponibilità, limitatamente all'importo minimo.

Come noto, inoltre, i segretari in disponibilità, nell'ambito dei vari criteri per la loro utilizzazione previsti dall'ordinamento, sono prioritariamente destinati - secondo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, del D.P.R. n.465/1997 - allo svolgimento di incarichi di supplenza e reggenza a tempo pieno/parziale (non a scavalco).

Stante la rilevanza, anche operativa, di tale modalità di utilizzo, il comma 8 del predetto articolo 19 prevede che: *"I segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità ed incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente."*

In merito, è stato condiviso con l'Aran (parere prot. n. 36798 del 20/11/2024) l'orientamento secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL del 16/07/2024, la predetta disposizione del D.P.R. n. 465/1997 debba essere applicata nel senso che il segretario in disponibilità incaricato di reggenze/supplenze a tempo pieno/parziale (non a scavalco) abbia diritto - con oneri a carico dell'ente utilizzatore - all'importo della retribuzione di posizione corrispondente alla classificazione della sede di segreteria presso cui l'incarico è svolto.

Secondo il predetto orientamento, inoltre, nel caso di specie il segretario in disponibilità continuerà a percepire l'importo dello **stipendio tabellare in godimento all'atto del collocamento in disponibilità**, nella considerazione che tale voce retributiva deve essere erogata nella misura prevista dall'articolo 57, comma 3, in relazione alla sede di ultima titolarità (Cfr. anche Corte di Appello Roma, sentenza n. 3836/2024), fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 12-bis, comma 1, lett d), del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Pertanto, alla luce dell'illustrato nuovo quadro normativo risulta necessario aggiornare le istruzioni operative previste dalla circolare n. 10572 del 18/3/2013 in merito all'erogazione del trattamento economico dei segretari in disponibilità titolari degli incarichi di reggenza/supplenza in parola.

Nel dettaglio, a seguito dell'entrata a regime della nuova struttura della retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ai



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

segretari collocati in disponibilità cui siano conferiti (o che già svolgono) incarichi di reggenza/supplenza (non a scavalco) l'importo della retribuzione di posizione potrà essere erogato dal Ministero dell'Interno/Albo nazionale - anche per motivi tecnici legati al sistema di pagamento NoiPA - solo nella misura minima di cui al citato art. 60, comma 6, primo periodo.

L'ente locale presso cui viene svolto l'incarico di reggenza/supplenza (non a scavalco), invece, dovrà provvedere ad erogare al segretario incaricato - secondo la normativa vigente ed in conformità ai rispettivi ordinamenti - gli ulteriori ed eventuali emolumenti spettanti ai sensi dell'articolo 19, comma 8, citato.

Si ricorda, infine, come, ai sensi del citato articolo 19, comma 8, del D.P.R. n. 465/1997, gli oneri per la reggenza/supplenza sono posti a carico dell'ente locale che utilizza il segretario in disponibilità.

Pertanto, le Prefetture-UTG incaricate della gestione delle Sezioni Regionali dell'Albo, in relazione agli incarichi di reggenza/supplenza (non a scavalco) conferiti, vorranno provvedere al recupero degli importi erogati direttamente dall'Albo nazionale a titolo di stipendio tabellare e di retribuzione di posizione, nella misura in precedenza chiarita, secondo i modelli che verranno successivamente inviati.

A tali fini, si rileva come resti, comunque, a carico di questa amministrazione, l'eventuale differenziale tra l'importo della retribuzione di posizione in godimento al segretario incaricato e quella stabilita dall'ente locale secondo il proprio ordinamento, ove la prima risulti di importo superiore.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
DIRETTORE CENTRALE

Amato